

# **TI\_GERICHTE 52.2018.148 vom 28. Februar 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-02-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2018.148](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.148)

FR: TI\_GERICHTE 52.2018.148 du 28 février 2018

IT: TI\_GERICHTE 52.2018.148 del 28 febbraio 2018

## **Regeste**

Revoca della licenza di condurre. Capacità di condurre. Obbligo di superare nuovi esami

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal provvedimento impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAm), è dunque ricevibile in ordine.

### **E. 1.2**

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm).

### **E. 2.1**

I conducenti di veicoli a motore devono essere non soltanto idonei alla guida, ma anche capaci di condurre (cfr. art. 14 cpv. 1 LCStr). Tale capacità comprende, da un lato, la conoscenza delle norme della circolazione, dei segnali e delle demarcazioni; dall'altro, include anche la capacità di guidare un veicolo a motore senza mettere in pericolo gli altri utenti della strada e di saper interpretare correttamente e reagire in modo adeguato di fronte alle condizioni del traffico (cfr. art. 14 cpv. 3 LCStr; Messaggio Via sicura 2010, FF 2010 7508; STF 1C\_135/2017 del 7 giugno 2017 consid. 4.2.1). Se sussistono dubbi sulla capacità di condurre di una persona, l'autorità è tenuta a ordinare gli accertamenti necessari (cfr. STF 1C\_135/2017 citata consid. 4.2.1). L'interessato può in particolare essere sottoposto a una corsa di controllo, a un esame teorico, a un esame pratico di conducente o a un altro provvedimento opportuno (cfr. art. 15 d cpv. 5 LCStr).

### **E. 2.2**

Per giurisprudenza, un'astinenza dalla guida di lunga durata è idonea a fondare dubbi sulla capacità di condurre. Al riguardo non è possibile procedere per schematismi, ma occorre valutare le circostanze concrete (cfr. STF 1C\_135/2017 citata consid. 4.2.2, 1C\_464/2007 del 22 maggio 2008 consid. 3.3). Il Tribunale federale, nella propria prassi, ha in particolare ritenuto legittima l'imposizione di nuovi esami a conducenti che non avevano più guidato per una durata di circa 5 anni (a seguito di una revoca di sicurezza rispettivamente per un problema di alcol), a prescindere dalla loro precedente esperienza di autista (breve: DTF 108 Ib 62 consid. 3b o lunga: STF 1A.146/1993 del 31 agosto 1994, riassunte in STF 1C\_135/2017 citata consid. 4.2.2). Al proposito la massima Corte ha infatti considerato che

un simile lasso di tempo può comportare la perdita degli automatismi necessari a una guida sicura; tanto più se si considerano i parziali mutamenti delle norme della circolazione e l'aumento del traffico intervenuti (cfr. DTF 108 Ib 62 consid. 3b; STF 1C\_137/2017 citata consid. 4.2.2, 1C\_464/2007 citata consid. 3.3; cfr. inoltre RDAT II-2002 n. 79 consid. 4.3 e rimandi).

### **E. 2.3**

In concreto, come visto in narrativa, il ricorrente è stato privato della patente a seguito del grave episodio di guida sotto l'influsso di stupefacenti, occorsogli il 10 giugno 2011. Da questa data e sulla scorta della revoca di sicurezza a tempo indeterminato del 14 novembre 2012, l'insorgente non ha poi più condotto un veicolo. Al momento della controversa decisione del 5 ottobre 2017 - con cui la Sezione della circolazione gli ha in sostanza imposto di superare un nuovo esame teorico e pratico di conducente - erano dunque trascorsi 6 anni e 4 mesi, ovvero una durata ampiamente superiore a quella ritenuta dalla citata giurisprudenza per dubitare seriamente della sussistenza della capacità di condurre e prescrivere un simile onere (ciò che peraltro anche la dottrina meno severa al riguardo sostiene: cfr. Philippe Weissenberger, *Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura*, Zurigo/San Gallo 2015, n. 111 ad art. 15 d, che indica un'"asticella" di 6 anni; cfr. STF 1C\_137/2017 citata consid. 4.2.3). A fronte di queste circostanze, con il Governo occorre pertanto concludere che l'obbligo disposto nei confronti dell'insorgente di sottoporsi a nuovi esami - al fine di assicurare che egli disponga ancora dei necessari automatismi per condurre in sicurezza un veicolo e abbia ancora dimestichezza con le norme della circolazione (in parte nuove) - non procede in nessun caso da un esercizio scorretto del potere d'apprezzamento riservato all'autorità decidente. E ciò indipendentemente dalla precedente lunga esperienza del conducente. Su questo punto, il provvedimento della Sezione della circolazione, tutelato dal Consiglio di Stato, conforme alla prassi e rispettoso del principio di proporzionalità, va pertanto confermato.

### **E. 3.1**

Secondo l'art. 17 cpv. 3 LCStr, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata a tempo indeterminato può essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni se è scaduto un eventuale termine di sospensione legale o prescritto e la persona interessata può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida. Tale norma disciplina, da un lato, le condizioni per la futura restituzione della licenza, generalmente fissate al momento della revoca di sicurezza, volte a comprovare la scomparsa dell'inidoneità; dall'altro, le condizioni dopo la riammissione, che accompagnano di regola la decisione di resa del permesso, finalizzate a supportare la guarigione e a prevenire il rischio di ricadute, nell'interesse della sicurezza della circolazione stradale (cfr. DTF 125 II 289 consid. 2b, 124 II 71 consid. 2b; STA 52.2017.58 del 19 giugno 2017 consid. 2.2; Cédric Mizel, *Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire*, Berna 2015, pag. 566 segg.).

### **E. 3.2**

In concreto, come visto in narrativa, la Sezione della circolazione ha inoltre imposto al ricorrente di sottoporsi a ulteriori controlli tossicologici per la durata di un anno (presentando un certificato medico, ogni due mesi). Tale onere, contrariamente a quanto sembra credere l'insorgente, non è finalizzato a dimostrare la sparizione della sua inattitudine. L'autorità dipartimentale (sulla base della documentazione medica agli atti, tra

cui il certificato del dr. med. \_\_\_\_\_) lo ha in effetti ritenuto di nuovo idoneo alla guida, e in particolare - allo stato attuale - libero da ogni forma di dipendenza da stupefacenti che possa pregiudicare la guida sicura (cfr. art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). Tant'è che ha ritirato la revoca di sicurezza del 14 novembre 2012. La controversa condizione mira invece chiaramente a consolidare la sua guarigione e scongiurare il pericolo di ricadute, nell'interesse della sicurezza della circolazione stradale. Stato, questo, che nel caso dell'insorgente deve essere evidentemente garantito già ai fini del nuovo esame di conducente (cfr. art. 7 cpv. 1 OAC e allegato I), che - come visto - non è stato disposto a causa d'inidoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr), ma per seri sospetti sulla sua capacità di condurre (art. 14 cpv. 3 LCStr; supra, consid. 2). In queste circostanze, cade dunque nel vuoto il generico rimprovero alle precedenti istanze di non aver adeguatamente considerato il certificato del dr. med. \_\_\_\_\_. Ne discende che la controversa condizione - ampiamente contenuta nel solco della prassi in materia (cfr. al riguardo: Bruno Liniger, in: Handbuch der verkehrsmedizinischen Begutachtung, Arbeitsgruppe Verkehrsmedizin der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Berna 2005, pag. 34 seg.; Mizel, op. cit., nota 2776 a pag. 569) e rispettosa del principio di proporzionalità (visto oltretutto il suo lungo passato di consumi di droghe pesanti, eroina) - non risulta lesiva del diritto. Anche su questo punto, così come dedotto dal Governo, il provvedimento dev'essere di conseguenza tutelato.

#### **E. 4**

Stante tutto quanto precede, il ricorso è respinto.

#### **E. 5**

La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm) è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza. Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il giudice presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.